

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.)

finalizzato alle attività in comune per “La spesa pubblica in agricoltura 2022-2023. Analisi e ricerca sulle politiche agricole della Regione Campania” (RCH 2022-2023)

TRA

la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata DG 50.07.00, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Passari nata a Napoli il 20 gennaio 1958, domiciliata per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto dello Statuto Regionale e del Decreto del Presidente della Giunta n. 78 del 27 aprile 2021;

E

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato “CREA”) con sede legale in Roma (RM) via della Navicella 2-4, CAP 00184, codice fiscale n. 97231970589, rappresentato dal Direttore generale del CREA, Dr. Stefano Vaccari, nato a Roma il 4 agosto del 1963, delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione (ex art. 15 della Legge n. 241/90) tra il CREA e altre amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del CDA n. 10 del 12 marzo 2021 (prot. n. 31055 del 2 aprile 2021);

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito con D. Lgs. n. 454/99 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, che attraverso la distribuzione di Centri e strutture di ricerca e sperimentazione agraria su tutto il territorio nazionale, fra i quali si colloca il Centro Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) che svolge attività multisettoriali al fine del raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- il CREA per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con

amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere, internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- il CREA-PB sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali di breve, medio e lungo periodo relative al settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Svolge indagini sulle caratteristiche e l'evoluzione delle aree rurali e i rispettivi fattori di competitività. Analizza ad ampio spettro le politiche settoriali adottate, valutandone effetti, impatti e modalità attuative. Fornisce supporto alle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore agro-alimentare, forestale e della pesca. Partecipa alla realizzazione di banche dati di settore all'interno del sistema statistico nazionale, producendo studi e pubblicazioni che favoriscono la divulgazione delle conoscenze tra le istituzioni del territorio e le filiere produttive;
- il CREA-PB favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.126 del 30 marzo 2016, pubblicata sul B.U.R.C. n.23 dell'11 aprile 2016, è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Campania ed il CREA a valere fino alla data del 31 dicembre 2023, sottoscritto in data 30 maggio 2016 dal CREA con n° registro 002455 e in data 13 giugno 2016 dalla Regione Campania con n° registro 03516070632;
- il sopra citato Protocollo regola i rapporti di collaborazione tra gli Enti allo scopo di realizzare attività di interesse comune ai fini istituzionali, in relazione alla politica agricola regionale, nazionale e comunitaria, ai programmi di sviluppo rurale e alle tematiche di particolare rilevanza strategica per l'agricoltura campana;
- entrambe le Parti si dichiarano disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune, ispirato al principio di reciproca e leale collaborazione *inter-partes* finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento per garantire un effettivo perseguimento delle politiche e dei compiti istituzionali loro affidati, definendone il quadro generale, le fasi, i tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri esecutivi ed economici.

RICHIAMATI

- Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 che disciplina il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Campania per il 2014/2020, è entrato nella

ulteriore fase di transizione per gli anni 2021 e 2022, con nuovi soldi e vecchie regole, fino ad arrivare al nuovo periodo di programmazione nel 2023, con le nuove regole nell'alveo di un Programma strategico nazionale.

PRESO ATTO CHE

- Le normative sopra indicate delineano obiettivi e funzioni che rientrano tra gli interventi che le pubbliche amministrazioni sottoscrittrici sono tenute autonomamente a perseguire in quanto soggetti promotori o perché istituzionalmente e statutariamente predisposti ad operare in ambiti e con finalità direttamente attinenti.

CONSIDERATO CHE

- Alla Regione Campania è attribuita, tra l'altro, la competenza per l'elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia di Sviluppo Rurale, i connessi rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea, delle Amministrazioni nazionali e, inoltre, per l'indirizzo ed il coordinamento della ricerca nei settori agricolo, agroalimentari e forestale, per la promozione dell'innovazione e per il trasferimento dei risultati della ricerca;
- il CREA – PB ha già collaborato e collabora con la Regione Campania per le attività inerenti alla programmazione ed attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale;
- il CREA fornisce al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale e della pesca;
- il CREA fornisce al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;
- il CREA svolge, su specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- la Regione Campania ha interesse a sistematizzare ed analizzare i dati riguardanti il flusso contabile, amministrativo e gestionale della spesa pubblica in agricoltura in Campania.

RILEVATO CHE

Ai sensi del citato Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e il CREA, sottoscritto in data 30 maggio 2016 con scadenza 31 dicembre 2023:

- la collaborazione tra le Parti, ai fini dello svolgimento delle attività, sarà ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa rispondendo ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi

ed alla promozione delle attività nei rispettivi campi d'azione;

- è interesse delle Parti svolgere congiuntamente, nello specifico, attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca;
- il presente Accordo è diretto a perseguire finalità a vantaggio e nell'interesse della collettività e si realizza nell'ambito di una cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune alle Parti, che si esplica in attività istituzionale di ricerca e supporto scientifico, propria del CREA, complementare e sinergica all'adempimento di una funzione propria della Regione Campania;
- l'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”* e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 comma 2 e 3 della medesima Legge;
- le attività interessate dal presente Accordo possono definirsi di *“interesse comune”* ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241 del 1990;
- in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi devono essere sottoscritti con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
- le Parti dispongono delle risorse in grado di realizzare gli obiettivi delle linee di programmazione, secondo le specifiche competenze, collaborando nella programmazione e realizzazione delle iniziative a valere sul *Programma di attività per l'analisi e ricerca sulle politiche agricole della Regione Campania*;
- un accordo di cooperazione istituzionale è lo strumento più idoneo per lo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali delle Parti, e senza la previsione di alcun corrispettivo, ad eccezione di un rimborso dei costi sostenuti per eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità che si rendessero necessari per la realizzazione del Programma;

- il Programma di Attività, allegato al presente Accordo, delinea le attività di per l'*Analisi e ricerca sulle politiche agricole della Regione Campania* per i quali è prevista la collaborazione di personale della Regione Campania e del CREA alle attività di alimentazione delle banche dati, sviluppo ed elaborazione dei relativi software, elaborazione ed analisi dei dati;
- occorre consolidare il coordinamento amministrativo, contabile e gestionale della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania promuovendo un sistema integrato che consenta la visibilità della spesa, la sua destinazione e la sua movimentazione, nonché la verifica dei costi sostenuti per il raggiungimento degli obiettivi fissati nelle varie linee di programmazione;
- nel quadro del citato Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il CREA, sottoscritto in data 30 maggio 2016, i costi del personale di ruolo sono a carico delle rispettive Parti, come riportato anche nell'allegato Programma di Attività;
- l'attuazione del Progetto è retta da considerazioni inerenti all'interesse pubblico esercitato dalle Amministrazioni partecipanti.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1
(Valore delle premesse)**

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante di questo Accordo.

**Art. 2
(Finalità e oggetto della collaborazione)**

La Regione Campania — Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD 50-07-92 STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed il CREA stipulano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, il presente Accordo per "*La spesa pubblica in agricoltura 2022-2023. Analisi e ricerca sulle politiche agricole della Regione Campania*" (*RCH 2022-2023*) secondo il Programma di Attività, allegato al presente Accordo, e per quanto già citato nelle premesse che formano parte integrante e sostanziale e rientrante nelle specifiche finalità istituzionali di entrambi.

Art. 3
(Decorrenza e durata)

Il presente Accordo ha durata dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023. Alla scadenza sarà predisposto a cura del CREA-PB, un rapporto finale comprendente in maniera dettagliata, l'intera attività svolta.

Qualsiasi modifica del presente Accordo, così come il rinnovo dello stesso, dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti. In caso di rinnovo la comunicazione sarà inviata almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo Accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 4
(Obblighi delle Parti)

1. Il CREA coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. partecipare alla implementazione delle attività di comune interesse, così come specificate nel Programma di Attività, allegato al presente Accordo, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali;
 - b. rendere disponibili banche dati utili all'analisi da svolgere e del proprio personale a tempo indeterminato;
 - c. partecipare a commissioni/comitati, riunioni o tavoli tecnico-scientifici che, di volta in volta, in base a specifiche esigenze da parte delle due amministrazioni, saranno convocati e/o istituiti.
2. La Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD 50-07-92 STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo, coerentemente alle proprie finalità istituzionali, si obbliga a:
 - a. collaborare nella realizzazione delle attività di comune interesse, così come specificate nel Programma di Attività, allegato al presente Accordo, per le quali dispone delle relative risorse umane e strumentali;
 - b. di rendere disponibili i dati utili in proprio possesso rilevanti per le analisi da effettuare;
 - c. assicurare adeguata copertura finanziaria per l'eventuale acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessari per la realizzazione delle previste attività riportate nel Programma di Attività.

Art. 5
(Oneri e contributo delle Parti al Progetto)

1. Le Parti si obbligano ad impiegare il proprio personale di ruolo e le proprie risorse strumentali per la buona riuscita della collaborazione;
2. la collaborazione potrà svolgersi presso gli uffici della Regione Campania e del CREA (CREA-PB sede di Napoli);
3. gli eventuali costi per spese generali, missioni, per l'acquisizione di beni, servizi o specifiche professionalità necessarie per la realizzazione delle attività comuni, non rientranti nel comma 1 del presente articolo, saranno sostenuti dal CREA e rimborsati dalla Regione Campania così come da piano finanziario (**100.000 euro totali** ripartiti in modo uguale per le annualità 2022 e 2023) riportato nel Programma di attività, dietro presentazione di giustificativi di spesa.

Art. 6
(Rimborso delle spese)

1. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 5 comma 3 del presente Accordo potrà essere richiesto dal CREA presentando alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali UOD 50-07-92 STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo la seguente documentazione:
 - a. il rendiconto analitico corredato dei documenti giustificativi delle spese effettuate;
 - b. una relazione tecnico amministrativa delle attività rendicontate, comprensiva del calcolo delle spese generali applicato in maniera forfettaria sulla percentuale prevista dal progetto in base alle spese effettivamente sostenute;
 - c. una dichiarazione del Direttore Generale del CREA attestante: a) la regolarità dell'imputazione dei costi sostenuti; b) che per gli stessi costi non ha usufruito di ulteriori finanziamenti.
2. Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, sono liquidate le spese accertate, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e sempreché strettamente connesse all'attività oggetto del presente Accordo.
3. I pagamenti sono effettuati nel termine di novanta giorni dalla presentazione dei documenti di cui ai punti precedenti.
4. Dall'acquisizione di professionalità non può derivare l'instaurazione di un rapporto di dipendenza con la Regione Campania o con il CREA.

5. Il pagamento dei costi sostenuti sarà eseguito, compatibilmente con la disponibilità di cassa, con accredito sul conto corrente bancario o girofondi di tesoreria unica indicato dallo stesso CREA.

Ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità, la Regione Campania ed il CREA si obbligano a custodire e tenere a disposizione la documentazione originale delle spese sostenute per i controlli delle competenti autorità.

Art. 7 (Responsabili e Referenti dell'accordo)

Responsabile dell'attività per la Regione Campania, sarà il Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestale, Dott.ssa Maria Passari.

Il CREA individua nel Dott. Paolo Piatto, il coordinatore e responsabile scientifico dell'esecuzione del presente Accordo per il CREA-PB.

La Regione Campania individua come responsabile dell'esecuzione del presente Accordo la Dott.ssa Daniela Lombardo, coordinatrice della UOD 50-07-92 STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo, e responsabile amministrativo il Dott. Emilio Baldacchini Gargano, funzionario della UOD 50-07-92 STAFF Funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

I rispettivi referenti tecnico-scientifici terranno costantemente aggiornati i responsabili sullo stato delle attività svolte.

L'eventuale sostituzione dei referenti delle attività ad opera delle Parti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra Parte.

Art. 8 (Tutela del background)

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti ed impiegati da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Accordo, sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 (Copertura assicurativa)

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 10
(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Le Parti fanno presente che il proprio personale è informato sui regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del proprio personale e dei soggetti ad esso equiparati.

Art. 11
(Proprietà intellettuale e utilizzazione dei risultati)

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente nell'ambito del presente Accordo, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti. La Regione Campania e il CREA potranno pubblicare o presentare in relazioni o documenti di qualsiasi tipo i risultati conseguiti, citando con opportuni riferimenti la collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 12
(Altri obblighi)

1. Il CREA e la Regione Campania adotteranno tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone, dipendenti ed altri, presenti sui luoghi di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati. Il CREA si obbliga ad assumere in proprio ogni eventuale responsabilità, civile e penale, per casi di infortunio e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo. Il CREA esonera la Regione Campania da ogni e qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che potranno derivare a persone o a cose durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo.
2. Le Parti si obbligano a mantenere riservati e ad utilizzare esclusivamente per l'esecuzione delle attività programmate ogni dato, atto, notizia o informazione di cui siano venute a conoscenza; si obbligano, altresì, a mantenere riservato tutto il materiale predisposto in esecuzione del presente atto.

3. Ferma la previsione di cui all'Art. 5 del presente Accordo, i dati ed i rapporti, nonché eventuali documenti prodotti sono di esclusiva proprietà della Regione Campania e del CREA, ferma restando la possibilità di utilizzare per sé o fornire a terzi o pubblicare, anche in maniera parziale, i dati, le informazioni e i contenuti delle attività oggetto della cooperazione previo accordo delle Parti.

Art. 13
(Diritto di recesso)

1. Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo;
2. il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dall'apposita comunicazione ufficiale trasmessa da una delle Parti da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso, previa verifica dell'attività svolta, sarà riconosciuto unicamente il rimborso dei costi rendicontati e approvati.

Art.14
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni e i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle parti potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra parte;
2. le Parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni di cui vengono in possesso, e comunque, a conoscenza, di non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo;
3. l'obbligo non concerne le informazioni che siano o divengono di pubblico dominio. Ciascuna delle Parti è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti;
4. le Parti, inoltre, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività o comunque forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo. Le Parti si impegnano

all'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e nel Reg. (UE) n.679/2016 e si impegnano sin d'ora, qualora se ne verificasse la necessità, a stipulare un successivo specifico atto volto a disciplinare le modalità del trattamento e dei rispettivi Responsabili.

Art. 15 **(Elezione di domicilio e comunicazioni)**

Per l'esecuzione del presente Atto, le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi:

1. la Regione Campania presso la propria sede in Napoli;
2. il CREA presso la propria sede in Roma.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Atto, le Parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:

per la Regione Campania: dg500700@pec.regione.campania ;
daniela.lombardo@regione.campania.it ; emilio.baldacchinigargano@regione.campania.it ;
per il CREA-PB: crea@pec.crea.gov.it ; pb@pec.crea.gov.it ; roberta.ciaravino@crea.gov.it ;
paolo.piatto@crea.gov.it .

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata agli altri Partner.

Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si daranno per validamente effettuate.

Art. 16 **(Disciplina delle controversie)**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Si indica il Foro di Napoli quale foro competente per ogni controversia.

Art. 17 **(Norme applicabili)**

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 18
(Oneri fiscali)

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto, pari ad Euro quarantotto (48,00), verranno assolte dal CREA in modo virtuale sulla base dell'art. 15 del sopra citato D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii) ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate — Direzione del Lazio- Ufficio Gestione Tributi.

Letto, confermato e sottoscritto

Per
REGIONE CAMPANIA
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Passari

Per
CREA
Il Direttore Generale
Dott. Stefano Vaccari

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs. 82/2005.

All. 1 – La spesa pubblica in agricoltura – Analisi e ricerca sulle politiche agricole della Regione Campania